

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**DEL LAZIO**

**RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE**

Nell'interesse di:

**DE SARIO PIETRO**, nato a Corato (BA) il 05.10.1970 e residente a Pordenone in Via Santa Caterina n. 3, C.F. DSRPTR70R05C983Z, rappresentato e difeso per procura allegata al presente atto dagli avv.ti Rosanna Rovere (C.F. RVRN57E45Z401L) e Laura Vendramini (C.F. VNDLRA81T43F770U) entrambe del Foro di Pordenone ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in via Cesare Battisti n. 8 (indirizzo per le comunicazioni: fax 0434.248717; PEC rosanna.rovere@avvocatipordenone.it – laura.vendramini@avvocatipordenone.it)

-Ricorrente-

**CONTRO**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (PRECEDENTEMENTE DENOMINATO M.I.U.R.) -**

CF: 80185250588 - con sede a Roma in Viale Trastevere n. 76/A, in persona del Ministro pro tempore;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO – UFFICIO V – AMBITO**

**TERRITORIALE DI PADOVA E ROVIGO** CF: 20010000281, con sede in Padova (35136), Via

delle Cave n. 180, in persona del Direttore Generale pro tempore;

entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede a Roma (C.F.

80224030587), Via dei Portoghesi n. 12;

- Resistenti -

**E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

**DONADEL TOBIA** – nato a Conegliano (TV) il 17.10.1991 (C.F. DNNDTBO91R17C957X) –

residente a Pieve di Soligo (TV) 31053 in Via Francesco Petrarca n. 6

- Controinteressato -

**per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia**

Del provvedimento di esclusione del candidato De Sario Pietro, dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 1081/2022, per la classe di concorso A011 per la Regione Veneto – prot. mpi. AOOUSPPD 0007998 del 14.10.2022, a firma del Dirigente Roberto Natale.

Del decreto n. 3637 del 20.10.2022 emanato dall'Ufficio scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale – Ufficio III - di approvazione della graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria.

Della medesima graduatoria di merito della Procedura concorsuale straordinaria allegata al decreto n. 3637 del 20.10.2022, nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente

di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali anteriori e successivi, laddove lesivi degli interessi del ricorrente

- Decreto Dipartimentale del 06 maggio 2022 n. 1081 che indice la procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9-bis d.l. 25.05.2021 n. 73 convertito con modificazioni nella legge n. 106/2021;

- Decreto Ministeriale n. 108 del 28.04.2022; D.M. n. 259/2017; D.P.R. n. 19/2016

**e per l'adozione di misura cautelare volta a**

ordinare all'Amministrazione di consentire l'inserimento con riserva del ricorrente nella graduatoria per la classe di concorso A011

\*\*\*

**PREMESSA IN FATTO**

- Con bando di concorso n. 1081 del 06.05.2022 il Ministero dell'Istruzione indiva una procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59 comma 9 bis, del decreto legge 25.05.2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23.07.2021 n. 106 (doc. 1).

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

- In particolare l'art. 59, comma 9 bis, come sostituito dall'art. 5, comma 3 quinquies, del decreto legge 30.12.2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25.02.2022 n. 15, prevede che *“in via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21.04.2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie speciale, n. 34 del 28.04.2020, è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto, nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 03.05.1999 n. 124. Il bando determina altresì il contributo di segreteria posto a carico dei partecipanti, in misura tale da coprire integralmente l'onere della procura concorsuale. Ciascun candidato può partecipare alla procedura in un'unica regione e per una sola classe di concorso e può partecipare solo per una classe di concorso per la quale abbia maturato almeno un'annualità, valutata ai sensi del primo periodo. Le graduatorie di merito regionali sono predisposte sulla base dei titoli posseduti e del punteggio conseguito in una prova disciplinare da tenere entro il 15.06.2022, le cui caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione. Nel limite dei posti di cui al presente comma, che sono resi indisponibili per le operazioni di mobilità e immissione in ruolo, i candidati vincitori collocati in posizione utile in graduatoria sono assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 e partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione, anche in collaborazione con le università, che ne integra le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 59/2017. A seguito*

*del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui al quinto periodo nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato. Il percorso di formazione di cui al quinto periodo e la relativa prova conclusiva sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione. Le graduatorie di cui al presente comma decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori".*

- La procedura concorsuale è stata articolata per regione e classe di concorso per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 59 del decreto legge n. 73/2021.
- Il ricorrente De Sario è in possesso della "Laurea in Lettere" conseguita in data 22.02.2012 presso l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" con votazione 110/110 e lode (doc. 2).
- Il ricorrente ha altresì svolto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il dottorato di ricerca in "Italianistica e Filologia Classica – Medievale" ciclo 28° in data 14.06.2017.
- Il docente De Sario ha inoltre conseguito i 24 CFU di cui all'art. 5 lett. B) del D.Lgs. n. 59/2017, presso l'Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio di Calabria, in data 15.06.2018 (doc. 3).
- Il titolo di studio posseduto dal signor De Sario è valido per l'accesso alla classe di concorso A013, la quale ricomprende, quali abilitazioni corrispondenti, anche la A011 e la A012.
- Il signor De Sario sta attualmente insegnando presso l'Istituto Statale d'Istruzione Superiore "G. A. Pujati" di Sacile (PN) per la classe di concorso A011, con contratto a tempo determinato fino al 31.08 (doc. 4).
- Essendo il ricorrente in possesso dei requisiti prescritti dal bando inoltrava in data 01.06.2022 la domanda di partecipazione al concorso straordinario, per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino.

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

- Nella domanda di partecipazione il docente De Sario indicava di essere in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dal bando di concorso, ed in particolare:

- di aver conseguito in data 22.02.2012, presso l'Università degli Studi di Bari la Laurea in Lettere, con votazione 110/110 e lode;
- di aver svolto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia il dottorato di ricerca in "Italianistica e Filologia Classica – Medievale" ciclo 28° in data 14.06.2017;
- di aver svolto presso le istituzioni scolastiche le annualità di servizio richieste.

- Il concorso straordinario indetto con decreto n. 1081/2022 consentiva, se vincitore collocato in posizione utile in graduatoria, di essere assunto a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023, di partecipare a un percorso di formazione – anche in collaborazione con le Università – per integrare le competenze professionali. Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati avrebbero svolto altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

A seguito del superamento della prova che conclude il percorso annuale di formazione nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

- In data 01.06.2022 il ricorrente, pertanto, presentava la domanda di partecipazione al concorso straordinario per la classe di concorso A011, protocollata al n. m-pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1031656.01-06-2022 (doc. 5).

- In data 26.08.2022 il docente De Sario sosteneva la prova orale presso il Liceo Ginnasio Statale "Giorgione" di Castelfranco Veneto (TV).

- In data 01.09.2022 tramite posta ordinaria (info@liceogiorgione.edu.it) veniva comunicato al docente De Sario (pietro.desario2012@gmail.com) il punteggio ottenuto all'esito del colloquio ovvero 88/100. Al suddetto punteggio andavano sommati i punti per i titoli posseduti, per cui il

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

docente De Sario si sarebbe – certamente – collocato all'interno della graduatoria quale vincitore del concorso (per la Regione Veneto erano stati messi a concorso 64 posti) (doc. 6).

- Con mail di posta ordinaria di data 23.09.2022 ore 12:19 indirizzata al docente De Sario, l'Ufficio Reclutamento, Ruolo e Gestione Graduatorie Docenti dell'USR per il Veneto – Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo, comunicava che stava procedendo al controllo dei titoli di accesso al concorso (doc. 7).

- Contestualmente veniva chiesto al docente De Sario anche ulteriore documentazione rispetto a quella richiesta nel bando del concorso (possessione dei 24CFU nonché copia del titolo di accesso ed il piano di studi completo di tutti gli esami sostenuti durante tutto il percorso accademico) che il ricorrente provvedeva prontamente ad inoltrare con mail di data 23.09.2022 ore 17:58 (doc. 8).

- Con mail di data 27.09.2022 ore 09:01 l'USP di Padova comunicava al docente De Sario *“di aver verificato il piano di studi e, considerato che la normativa per la sua laurea in lettere v.o. prevede il possesso di due annualità di storia e rimanda al dettaglio Tab. A/1 allegata, e, considerato che detta laurea è titolo di ammissione al concorso purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità), geografia”* chiedeva al docente De Sario se avesse sostenuto esami di storia contemporanea o di storia moderna durante il dottorato o come esami singoli (doc. 9).

- Con mail di data 27.09.2022 ore 11:03 il docente De Sario, in riscontro alla mail delle ore 09:01, riferiva che, *“trattandosi di laurea V.O. in Lettere “Classiche”, il regolamento del piano di studi prevedeva, rispetto alle lauree in lettere **moderne**, una cospicua presenza di esami di lingua, grammatica e letteratura latina (che invece il curriculum moderno NON prevedeva) e, per quanto concerne le discipline storiche, il superamento di due annualità afferenti alla storia antica. “L'indirizzo classico non è quello moderno”* (doc. 10).

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

- Con mail di data 10.10.2022 ore 10:59 l'Ufficio reclutamento chiedeva al signor De Sario *“se nel percorso di dottorato di ricerca in Italianistica e Filologia classica e medioevale – 28° ciclo in data 14.06.2017, o con esami singoli abbia conseguito una annualità o due semestralità (12 CFU) di storia medioevale o contemporanea o moderna”* (doc. 11).

- Con mail di data 11.10.2022 ore 13:58 il signor De Sario così rispondeva: *“per quanto concerne il requisito delle due annualità di Storia previste dal curriculum classico della laurea in Lettere V.O., che peraltro consente l'accesso persino alla classe di concorso A013 (classe che include quali abilitazioni corrispondenti, anche la A011 e la A012), vi rimando alle delucidazioni da me già espresse nell'e-mail inviata al Vostro Ufficio in data 27.09.2022”* (doc. 12).

- Con provvedimento prot. n. AOOUSPPD n. 7998 del 14.10.2022 a firma del Dirigente Roberto Natale l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto disponeva l'esclusione del candidato De Sario Pietro dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 1081/2022 per la classe di concorso A011 per la Regione Veneto.

- Più precisamente riteneva il Dirigente che il titolo di studio del ricorrente *“risulta mancante della seguente annualità (o due semestralità): 1^ annualità: storia contemporanea o moderna”* (doc. 13).

- Con decreto n. 3637 del 20.10.2022 il Direttore Generale approvava la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 06.05.2022 n. 1081, per la classe di concorso A011 – DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO per la Regione Veneto, nella quale risultava escluso il prof. De Sario (doc. 14).

Tale atto deve ritenersi illegittimo per violazione di legge ed eccesso di potere, con conseguente illegittimità dell'esclusione del prof. De Sario dalla graduatoria di merito della procedura concorsuale straordinaria per la classe di concorso A011 – discipline letterarie e latino.

## **DIRITTO**

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

L'azione avanti al Giudice amministrativo è soggetta a tre condizioni fondamentali, che devono sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere fino al momento della decisione:

- a) il c.d. titolo o possibilità giuridica dell'azione;
- b) l'interesse ad causam;
- c) la legittimatio ad causam;

condizioni tutte che sussistono nel caso di specie.

Fatta tale doverosa premessa, e alla luce dei fatti esposti, il provvedimento di esclusione dal concorso straordinario del docente De Sario, appare illegittimo e meritevole di annullamento, per i motivi che si seguito si illustreranno.

Parte ricorrente non solo risulta essere in possesso dei requisiti prescritti dal bando di cui al D.D. n. 1081/2022 per accedere alla procedura selettiva ma ha acquisito, nel settore per il quale vorrebbe concorrere, una esperienza pluriennale.

Quindi si è in presenza di un candidato che già da diversi anni (cinque) ha confermato la propria professionalità e le proprie competenze in materia e che, avendo interesse a svolgere tale attività, per la quale vi è stato un impegno costante sia economico che professionale, ha il legittimo interesse a voler completare la procedura concorsuale.

Appare, pertanto, illogica nonché illegittima ed irragionevole l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria.

### **MOTIVI DEL RICORSO**

#### **1) Sulla giurisdizione e competenza del Tribunale Amministrativo Regionale.**

Con il presente ricorso si impugna la graduatoria della procedura straordinaria e l'esclusione del ricorrente dalla medesima procedura, oltre al decreto direttoriale di indizione del bando, al decreto



Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

ministeriale che disciplina le modalità di espletamento della procedura concorsuale ed a tutti gli altri decreti e provvedimenti presupposti, connessi e/o consequenziali.

Pertanto, la contestazione dell'esercizio del potere dell'amministrazione a tutela di una situazione di interesse legittimo integra la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Per quanto riguarda la competenza territoriale, essa appartiene al TAR per il Lazio, sede di Roma in quanto si impugnano atti della P.A. centrale con efficacia non limitata territorialmente.

A tal proposito, si richiama la sentenza n. 1556/2021 del Tar Calabria, secondo cui *“Visto l'art. 13, comma 4bis, c.p.a., in forza del quale “la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza”.*

**2) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 del D.D. n. 1081 del 06.05.2022. Eccesso di potere per arbitrarietà. Irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa. Difetto dei presupposti di fatto e di diritto. Irrazionalità e inadeguatezza. Violazione del principio della par condicio tra i candidati. Violazione del principio di eguaglianza e parità di accesso nel pubblico impiego sanciti dalla Costituzione.**

Il Decreto Dipartimentale n. 1081 del 06.05.2022 – *“Procedura concorsuale straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del decreto legge 25.05.2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23.07.2021, n. 106”* indica all'art. 3 i *“Requisiti di ammissione”* *“1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente decreto i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b) non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del decreto legge o, per avendo partecipato, non essere*

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

*destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzioni a tempo determinato di cui al medesimo comma; c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 03.05.1999 n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d); d) aver svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre. [...]”.*

Nessun altro requisito viene richiesto per partecipare alla procedura concorsuale straordinaria.

Nel caso di specie il prof. De Sario è in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando. In particolare, per quanto concerne il titolo di accesso è in possesso di laurea vecchio ordinamento in lettere classiche alla **classe di concorso A013 Discipline letterarie latino e greco** (alla quale si accede solo con la **laurea in lettere classiche**), la quale include – senza ombra di dubbio – la **classe di concorso A011 Discipline letterarie latino** e la classe di concorso A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado.

Il curriculum classico della Laurea in Lettere V.O. consente l'accesso alla classe di concorso A013, la quale è abilitazione corrispondente anche per la classe di concorso A011 e A012.

Ed infatti, **il docente De Sario sta attualmente insegnando nella classe di concorso A011 avendone il titolo, ovvero la laurea in Lettere classiche.**

Ciò nonostante, il docente De Sario è stato escluso dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A011, perché, dal proprio piano di studi, risulterebbe mancare l'annualità di “*Storia contemporanea o moderna*”.

Il decreto di esclusione impugnato è basato sulla Tabella A allegato al D.M. n. 259/2016, nota 1, la quale prevede che la laurea in Lettere è titolo di accesso al concorso “*purché il piano di studi seguito*

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

*abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: lingua italiana, letteratura italiana, lingua latina, letteratura latina, storia (due annualità o quattro semestralità) geografia (Vedi Tab. A/1)".*

**Il piano di studi del ricorrente non comprende i corsi di storia moderna e contemporanea,** così come richiesti dalla Tabella A succitata.

Ma l'USR del Veneto ha errato nell'escludere il candidato dalla procedura concorsuale, atteso che lo stesso è abilitato all'insegnamento nella classe di concorso A013, la quale a sua volta costituisce abilitazione per le classi di concorso A011 e A012, pur non avendo nel piano di studi una annualità di "*storia moderna o contemporanea*".

Quindi, ragionando diversamente, sarebbero ingiustamente discriminati tutti coloro che avessero conseguito la Laurea in Lettere V.O. (classe di concorso A013), i quali, pur appartenendo ad una classe di concorso che al suo interno ricomprende le classi di concorso A011 e A012, non avrebbero titolo valido per l'accesso alle suddette classi – inferiori – di concorso.

Inoltre, la tabella A allegata al DPR 19/2016, modificato dal D.M. 259/2017, è contraddittoria in quanto, da una parte, consente ai docenti in possesso della Laurea in Lettere V.O. di insegnare nei Licei Classici: - Lingua e letteratura italiana; - Lingua e cultura latina; - Lingua e cultura greca; Storia e Geografia 1° biennio (colonna 7 della tabella allegato A del D.M. 259/2017) grazie alla classe di concorso A013 – Discipline letterarie, latino e greco, ed invece, dall'altra parte non consente ai medesimi docenti di insegnare, nella classe di concorso A011, solo perché la nota 1 richiede "... *storia (due annualità o quattro semestralità) contemporanea o moderna*".

Pertanto, sono viziate da illogicità, contraddittorietà e irragionevolezza le tabella A allegata al D.M. n. 259/2017 e al DPR 19/2016, qualora fosse interpretata nel senso di consentire, da un lato, a chi sia in possesso di una Laurea in Lettere Classiche V.O., come il ricorrente, con un piano di studi che non prevede annualità di storia contemporanea o moderna, di insegnare nella classe di concorso A013 –

**che ricomprende al suo interno le classi di concorso A011 e A012** – ma non di partecipare a concorsi per la classe di concorso A011.

Di conseguenza, il decreto di esclusione impugnato, anche nella parte in cui richiama la Tabella A/1 del D.P.R. 19/2016 di “Omogeneità degli esami previsti nei piani di studio” ed in cui evidenzia che *“il titolo di studio del candidato De Sario Pietro risulta mancante della seguente annualità: storia contemporanea o moderna”*, è immotivato perché detto richiamo è del tutto irrilevante dato che la classe di concorso A013 (la quale non ha nel suo piano di studi, storia contemporanea o storia moderna) contiene al suo interno la classe di concorso A011.

Assolutamente illegittimo, infondato, ingiustificato, inconferente nonché pretestuoso risulta essere, pertanto, il provvedimento di esclusione.

Come facilmente si ricava dal piano di studi del prof. De Sario, trattandosi di Laurea vecchio ordinamento in Lettere “Classiche”, il regolamento del corso di studio prevedeva – rispetto alla laurea in lettere moderne – una cospicua presenza di esami di lingua, grammatica e letteratura latina (che invece il curriculum moderno non prevede) e, per quanto concerne le discipline storiche, prevedeva il superamento di due annualità afferenti alla storia antica (storia greca e storia romana).

Orbene, il requisito delle due annualità di Storia è pienamente soddisfatto dagli esami di Storia Greca e Storia Romana.

Pertanto, proprio il possesso del regolare titolo di accesso alla classe di concorso ha consentito al ricorrente di insegnare sin dall’a.s. 2017/2018 nella classe di concorso A011 maturando specifico punteggio.

Si materializza, quindi, e lo si evidenzia sin d’ora, grave vizio di illegittimità degli atti impugnati, come si dirà diffusamente infra, in punto di violazione della normativa di riferimento, di sviamento di potere ed eccesso di potere per simulazione procedimentale, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Alla stregua dei dati di fatto è evidente l'illegittimità del provvedimento di esclusione impugnato e degli atti presupposti ivi richiamati che, previa sospensione, devono essere annullati.

**3) Violazione della tabella B allegata al D.M. n. 354/1998/ che ha raggruppato nell'A.D. 9 le classi di concorso A011 e A013, del D.M. 93/2016, che ha raggruppato nell'A.D. 8 le classi di concorso A022, A011, A012 e A013 e della tabella D allegata al D.M. 201/2020. Illegittimità. Eccesso di potere per erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione. Contraddizione tra atti della Pubblica Amministrazione.**

L'applicazione della Tabella A allegata al DPR 19/2016, come modificato dal D.M. 259/2017 in senso restrittivo, che non riconoscerebbe la validità del titolo di accesso alla classe A011 alla Laurea in Lettere V.O., il cui piano di studi non comprende una annualità di storia (contemporanea o moderna), sarebbe illegittima perché in violazione della tabella B del D.M. n. 354/1998, finalizzato allo snellimento ed ottimizzazione delle procedure di reclutamento del personale docente con la costituzione degli ambiti disciplinari, che ha raggruppato nell'A.D. 9 le classi di concorso A011 e A013.

Allo stesso modo, per violazione del D.M. n. 93/2016, che ha raggruppato nell'A.D. 8 le rinominate classi di concorso A022, A011, A012 e A013 e della tabella D allegata al D.M. n. 201/2020 relativo al concorso ordinario per il reclutamento del personale docente per la scuola secondaria di II grado (come richiamato dal bando di concorso straordinario impugnato), secondo cui alla procedura concorsuale della classe A013 corrispondono le abilitazioni della classe di concorso A011 e A012.

**3) Difetto d'istruttoria – Eccesso di potere per scorrettezza e slealtà del comportamento assunto dalla p.A. scolastica – erroneità ed irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, ingiustizia manifesta, erronea ed insufficiente motivazione.**

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Il provvedimento di esclusione impugnato è viziato da eccesso di potere della Pubblica Amministrazione, che ha violato il dovere di correttezza che la stessa deve perseguire come parametro della funzione amministrativa.

Nel caso di specie, l'Amministrazione scolastica si è comportata in modo scorretto perché, sebbene dall'a.s. 2017/2018 il ricorrente avesse svolto legittimamente e con continuità servizio di docenza nella classe di concorso A011, all'esito della procedura concorsuale impugnata l'ha illegittimamente escluso per carenza del requisito di ammissione al concorso, senza prendere in alcuna considerazione le note di chiarimenti inviate dal ricorrente, dopo che lo stesso era stato avvisato via mail dall'Ufficio reclutamento, secondo il quale il titolo di studio dallo stesso posseduto non era valido titolo di accesso alla procedura.

Ed infatti, nonostante le spiegazioni, delucidazioni ed integrazioni (peraltro non dovute, vedi invio dei 24 CFU), l'Amministrazione ha concluso il procedimento in difetto assoluto di istruttoria ed in violazione della normativa di riferimento, eccesso di potere per simulazione procedimentale e difetto di motivazione.

#### **4) Violazione del principio di affidamento.**

L'illegittimità degli atti impugnati, infine, deriva dalla lesione del principio dell'affidamento, che a sua volta discende dalla legittima aspettativa del ricorrente sulla validità del titolo di studio posseduto ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria in questione.

L'affidamento si concretizza nella fiducia del cittadino nei confronti della P.A., nella delusione e nel danno subito a causa della condotta della P.A.; si tratta, in buona sostanza, di un'aspettativa di coerenza e non contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione fondata sulla buona fede (Cass. Civ., S.U. n. 8236/2020).

Ed invero, il principio dell'affidamento realizza la specifica proiezione della buona fede ai rapporti fra lo Stato e i cittadini; la protezione di tale principio viene altresì sancita dal diritto europeo, a partire

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

da una sentenza della Corte di giustizia (03.05.1978, decisione C-12/77), che lo ha poi qualificato “principio fondamentale della comunità” (05.05.1981, decisione C-112/80), o ancora come principio della “civiltà europea”, come mezzo di integrazione dell’intera normativa europea in tutte le sue articolazioni.

Invero, la Consulta ha individuato una serie di limiti generali all’efficacia retroattiva finanche degli atti normativi attinenti alla salvaguardia, oltre che dei principi costituzionali, di altri fondamentali valori di civiltà giuridica, posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti quali principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al poteri giudiziario (sentenza n. 209 del 2010).

In altri termini, nella giurisprudenza della Corte costituzionale “*è consolidato il principio di legittimo affidamento nella sicurezza giuridica, che costituisce elemento fondamentale dello Stato di diritto*” (Corte cost. n. 236/2009).

Sul punto si è espressa anche la Corte di Cassazione, secondo cui la tutela del legittimo affidamento del cittadino “è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamentali dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l’attività legislativa e amministrativa” (Cass. n. 21513/2006).

Questi principi calzano perfettamente al caso in esame. Il ricorrente grazie al proprio titolo di studio ha svolto servizio di docenza nella classe di concorso A011 dall’anno scolastico 2017/2018 stipulando plurimi contratti a tempo determinato con l’Amministrazione Scolastica, nella consapevolezza di possedere un titolo di studio valido per l’insegnamento.

Onde la lesione della legittima aspettativa dello stesso sulla validità di tale titolo di studio.

**5) Eccesso di potere. Violazione del principio della parità di trattamento e della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici.**

La decisione assunta dall'Amministrazione risulta illegittima anche sotto un ulteriore profilo.

Strettamente connesso al criterio della funzionalità amministrativa risulta quello della professionalità necessaria allo svolgimento dell'incarico (sentenza della Corte Cost. n. 293/2009).

Sul punto sembra che la competenza "tecnica" rispetto allo svolgimento di una funzione, rappresenta un'importante garanzia per entrambi i principi cui l'attività amministrativa deve uniformarsi: imparzialità e buon andamento.

Il legame con quest'ultimo principio è infatti evidentemente rappresentato dal fatto che soltanto personale competente può assicurare che le funzioni siano svolte in modo efficiente e pienamente efficace. Il docente De Sario svolge l'attività di insegnante per la classe di concorso A011 dall'anno scolastico 2017/2018 sottoscrivendo con le amministrazioni scolastiche annualmente contratti a tempo determinato.

Orbene, con riferimento al caso di specie, il docente De Sario ha pienamente dimostrato di avere i requisiti necessari per accedere al concorso straordinario dal quale è stato ingiustamente ed illegittimamente escluso per l'asserita mancanza del titolo per accedervi; non solo ma, il ricorrente ha altresì dimostrato di aver acquisito negli anni l'esperienza e la professionalità richiesta per lo svolgimento dell'attività di insegnamento nella classe di concorso dalla quale è stato escluso.

**Appare pertanto paradossale che il ricorrente possa regolarmente insegnare nella classe di concorso A011 ma non possa mai essere stabilizzato!**

L'amministrazione ha deciso, nell'ambito di una procedura concorsuale straordinaria indetta al fine di limitare il fenomeno del precariato di escludere un candidato, docente precario, da diversi anni che ha potuto maturare tale condizione in forza dei numerosi provvedimenti adottati dalla P.A. nei suoi confronti.



**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Qualora il docente De Sario venisse escluso dalla graduatoria si determinerebbe un pregiudizio irragionevole non solo nei confronti della sfera privata del ricorrente, comunque meritevole di tutela, ma anche dell'interesse pubblico sotteso allo stesso concorso straordinario (sentenza Tar Lazio, Sezione III bis, n. 8620/2022 richiamata anche nell'ordinanza n. 7445/2022).

Da un tanto si deduce che la esclusione del ricorrente risulterebbe in contrasto con il principio della par condicio che deve governare lo svolgimento di tutti i concorsi pubblici ed in generale il buon andamento della pubblica amministrazione

### **ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE**

Ciò premesso e dedotto, il ricorrente propone istanza cautelare di sospensione.

Il fumus boni iuris, per quanto sopra dedotto, appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al periculum in mora, è evidente il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subirebbe in conseguenza dell'irragionevole esclusione dalla graduatoria impugnata. Ed infatti, come previsto dall'art. 17 del D.M. n. 10/2022, ai candidati vincitori collocati nella graduatoria di merito impugnata è proposto un contratto a tempo determinato sui posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022. Ai sensi del successivo art. 18 durante l'anno scolastico 2022/2023 essi dovranno frequentare uno specifico corso di formazione attivato dalle università, che prevede quaranta ore di attività formative equivalenti a cinque crediti formativi universitari (CFU) e si conclude entro il 15.06.2023.

Le competenze acquisite sono verificate mediante un esame orale sui contenuti del corso ed il mancato superamento della prova conclusiva comporta la decadenza dalla procedura ed è preclusa la trasformazione a tempo indeterminato del contratto.

Inoltre, ai sensi dell'art. 19 essi svolgono il percorso annuale di formazione iniziale e prova, che richiede il requisito di 180 giorni di servizio effettivo, di cui 120 per le attività didattiche, come

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

previsto dall'art. 3 comma 1 del D.M. n. 226 del 2022 e, in ogni caso, la negativa valutazione comporterebbe la reiterazione dell'anno di prova medesimo.

In fine, solo in caso di superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'art. 18 e di superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, i docenti saranno assunti a tempo indeterminato e confermati in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

Quindi, il provvedimento cautelare richiesta è indispensabile per consentire al ricorrente di poter svolgere con serenità e professionalità il suddetto corso di formazione nei tempi concordati con le università e, nello stesso tempo, l'anno di formazione e prova al fine di superare i suddetti percorsi formativi e conseguire l'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023.

Inoltre, in ragione della necessità di rispettare i termini a difesa vi è il rischio più concreto, se non la certezza, che la camera di consiglio per l'esame della domanda cautelare non potrà essere fissata in tempo utile per sospendere la procedura prevista ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 del D.M. n. 108/2022, pertanto si ritiene necessaria **l'emissione di un decreto monocratico di accoglimento dell'istanza cautelare, che disponga la sospensione, in via provvisoria, del decreto di esclusione del ricorrente e della graduatoria di merito di cui in epigrafe nella parte in cui manca il nominativo del ricorrente e l'ordine al Ministero dell'Istruzione e del Merito** di adottare tutte le misure necessarie ad ammettere il ricorrente alla graduatoria di merito, fissando la Camera di Consiglio per quivi, con ordinanza confermare l'emanando decreto.

Quindi, **il periculum in mora è aggravato dal fatto che sia già iniziato l'anno scolastico** e dal che le cattedre disponibili possano essere assegnate ad altri docenti precari mediante un contratto per supplenze brevi. In tal caso il ricorrente si vedrebbe definitivamente pregiudicare la possibilità di scelta che gli spettano dalla posizione utile in graduatoria maturata all'esito del concorso.

Avv. Rosanna Rovere  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Avv. Laura Vendramini  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Infine, il provvedimento cautelare soddisfa anche l'interesse dell'Amministrazione scolastica e degli studenti in quanto eviterebbe l'avvicendamento dei docenti nell'ipotesi che i posti messi a concorso siano eventualmente assegnati come supplenza breve ad altro docente, invece di essere accantonati.

**Tutto ciò premesso**, esposto e dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, per le motivazioni sopra esposte, in fatto ed in diritto, voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

#### ***In via cautelare***

Voglia l'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio **adottare** con decreto ex art. 56 c.p.c. la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, previa **sospensione** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, ancorché sconosciuti che hanno consentito o causato l'esclusione del ricorrente dalla selezione concorsuale fino alla pronuncia del Collegio, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno, **ordinando e disponendo**, anche con riserva, l'inserimento del ricorrente nella graduatoria della procedura straordinaria impugnata, con diritto di scelta della sede e con accantonamento del posto previsto dall'art. 17 del D.M. n. 108/2022.

**Adottare**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

#### ***In via cautelare subordinata***

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio adito **adottare**, ex art. 55 c.p.a., con **ordinanza la misura cautelare provvisoria** più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dal ricorrente, previa **sospensione dell'efficacia dei provvedimenti**

**impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali**, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno, **ordinando e disponendo** anche con riserva, **l'inserimento del ricorrente nella graduatoria** della procedura concorsuale straordinaria impugnata **con diritto di scelta della sede e con accantonamento del posto** previsto dall'art. 17 del D.M. n. 108/2022.

**Adottare**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

## NEL MERITO

### In via principale

**Accertare e dichiarare** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **annullare**

- **il decreto prot. n. 7998 del 14.10.2022** emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova e Rovigo – Sede di Padova **di esclusione del ricorrente** dalla procedura concorsuale di cui al D.D.G. 1081/2022, **per la classe di concorso A011, per la regione Veneto;**

- **il decreto n. 3637 del 20.10.2022** emanato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto – Direzione Generale – Ufficio III – di approvazione della graduatoria di merito della medesima procedura;

- nonché **la medesima graduatoria di merito** nella parte in cui non risulta il nominativo del ricorrente.

**Accertare** l'illegittimità del **D.D. n. 1081 del 06.05.2022 e del D.M. n. 108 del 28.01.2022** – qualora nella parte di cui all'art. 3 – Requisiti di ammissione – comma a), fosse interpretato nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione al concorso per la classe A011 la laurea in Lettere V.O. quale titolo abilitante alla classe di concorso A013.

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Accertare** la falsa e/o errata applicazione del D.M. 259/2017 e la sua illegittimità nella parte relativa alla disciplina dei titoli di accesso alla classe di concorso A011 ed in particolare nelle tabelle allegate, qualora fosse interpretato nel senso di non riconoscere come titolo di ammissione alla procedura straordinaria per la classe di concorso A011 la laurea in Lettere V.O. quale titolo abilitante alla classe di concorso A013.

**Accertare** l'illegittimità di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale che abbia causato l'esclusione del ricorrente dall'impugnata graduatoria.

### **PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA**

della validità della Laurea in Lettere V.O. conseguita dal ricorrente il 22.02.2012 (quale titolo di accesso alla classe di concorso A013) come titolo di ammissione alla procedura concorsuale straordinaria ex D.D.G. n. 1081 del 06.05.2022 per la classe di concorso A011 – Discipline letterarie e latino per il reclutamento dei docenti per la regione Veneto, nonché della valutazione del punteggio complessivo ottenuto dal ricorrente e della corretta collocazione dello stesso in graduatoria con diritto di scelta della sede.

### **In via subordinata**

**Adottare**, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di lite.

In via istruttoria:

Riservato ogni mezzo.

Si depositano i seguenti documenti:

All. 1) Decreto Dipartimentale del 06.05.2022 n. 1081;

All. 2) Certificato Laurea De Sario Pietro;

All. 3) Certificato superamento 24CFU;

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

All. 4) Certificato di servizio anno scolastico 2022/2023;

All. 5) Domanda di partecipazione al concorso prot. n. m-pi.AOOPOLIS.REGOSTRO UFFICIALE.I.1031656.01-06-2022;

All. 6) Mail di data 01.09.2022 ([info@liceogiorgione.edu.it](mailto:info@liceogiorgione.edu.it));

All. 7) Mail di data 23.09.2022 ore 12:19 Ufficio reclutamento / De Sario;

All. 8) Mail di data 23.09.2022 ore 17:58 De Sario / Ufficio reclutamento;

All. 9) Mail di data 27.09.2022 ore 09:01 USP Padova / De Sario;

All. 10) Mail di data 27.09.2022 ore 11.03 De Sario / USP Padova;

All. 11) Mail di data 10.10.2022 ore 10:59 USP Padova / De Sario;

All. 12) Mail di data 11.10.2022 ore 13:58 De Sario / USP Padova;

All. 13) Provvedimento prot. n. 7998 del 14.10.2022;

All. 14) Decreto n. 3637 del 20.10.2022;

All. 15) Certificato dottorato di ricerca Prof. De Sario Pietro;

All. 16) Pec di data 21.10.2022 avv. Rosanna Rovere / Ministero dell'Istruzione;

All. 17) Pec Dirigente Dott. Giorgio Corà / Avv. Rosanna Rovere;

All. 18) Decreto n. 108 di data 28.04.2022;

All. 19) Allegato D al D.M. 201/2020;

All. 20) D.M. n. 259/2017;

All. 21) DPR n. 19/2016;

All. 22) Sentenza TAR Lazio n. 8620/2022;

All. 23) Ordinanza n. 7445/2022.

*Ai fini del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia si dichiara che la causa verte in materia di rapporto di pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad € 350,00=.*

**Avv. Rosanna Rovere**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170- PORDENONE  
rosannarovere@avvrovere.it  
rosanna.rovere@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

**Avv. Laura Vendramini**  
Via Cesare Battisti, 8  
33170 - PORDENONE  
avvlauravendramini@gmail.com  
laura.vendramini@avvocatipordenone.it  
tel. 0434.29012

Pordenone, 12.12.2022

Avv. Rosanna Rovere

Avv. Laura Vendramini